

A.S. 1925
Emendamento
Art. 11

BINI, BITI, FERRARI, GIACOBBE, COLLINA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis

(Accesso a pensione per i soggetti in possesso di certificazione INAIL ai sensi del comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. Dopo l'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è aggiunto il seguente comma:

“277-bis. I soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti di legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza del trattamento pensionistico entro dicembre 2019, possono accedere al medesimo trattamento entro dicembre 2020, senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio prevista dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1° gennaio 2020”.

L. 28/12/2015, n. 208

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.

277. Ai lavoratori del **settore della produzione di materiale rotabile ferroviario** che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle **polveri di amianto**, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 10,2 milioni di euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6 milioni di euro per l'anno 2023, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti. (150) (151)

(150) Comma così modificato dall'art. 1, comma 246, lett. a) e b), nn. 1) e 2), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(151) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 maggio 2016.

Relazione tecnica

Proposta di modifica all'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

La proposta normativa prevede una modifica all'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 garantendo l'immediato espletamento dell'istruttoria e l'eventuale concessione della prestazione senza attendere l'esito del monitoraggio a coloro che hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti di legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza del trattamento pensionistico entro dicembre 2019. Per tali soggetti la decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può comunque essere antecedente al 1° gennaio 2020.

Sulla base delle domande pervenute è stata identificata una platea di 260 soggetti che potrebbero rientrare nella proposta normativa in oggetto.

Per questi si è proceduto a valutare l'onere prospettico sulla base dei dati anagrafici e contributivi individuali provenienti dal monitoraggio della Direzione Centrale Pensioni dell'Inps.

Si è considerato che il 30% dei soggetti sia già cessato dall'attività e possa accedere alla prestazione dal 1° gennaio 2020 mentre il restante 70% acquisisca la decorrenza dal 1° settembre 2020 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Nella tavola che segue sono riportati il numero delle pensioni decorrenti e i rispettivi oneri.

**Stima degli oneri derivanti dalla proposta
normativa**
(importi in milioni di euro)

Anno	Pensioni decorrenti	Oneri
2020	260	3,0
2021	0	5,2
2022	0	4,5
2023	0	4,0
2024	0	3,1
2025	0	2,0
2026	0	1,3
2027	0	0,6
2028	0	0,4
2029	0	0,3

Si evidenzia che gli oneri sono ricompresi negli stanziamenti previsti all'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

5 agosto 2020